

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente

Le fibre di amianto, se inalate e/o ingerite, determinano l'insorgenza di patologie fibrotiche (asbestosi¹, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, con complicazioni cardiovascolari e cardiocircolatorie) e neoplastiche (mesotelioma, tumore polmonare, alla laringe e all'ovaio, e allo stato attuale delle conoscenze anche i tumori del tratto digerente - faringe, stomaco e colon)², con tempi di latenza che possono raggiungere anche i 50 anni.

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre agenzie indipendenti, hanno stimato la sola esposizione professionale a polveri e fibre di amianto provoca 107.000 decessi l'anno solo per mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi³.

Un dato certamente sottostimato, perché circoscritto ai soli casi di malattie professionali, nei Paesi che ne tengono il censimento e perché non tiene conto del maggior numero di casi che si verificano proprio tra i lavoratori dei Paesi c.d. *canaglia*, perché vi è totale assenza di tutela della salute nei luoghi di lavoro (e di vita).

Si deve tener conto anche delle centinaia di migliaia di casi di patologie asbesto correlate altamente

¹ L'asbestosi è una grave malattia respiratoria ed è stata, in ordine di tempo, la prima malattia correlata all'inalazione di fibre d'amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie, tant'è vero che già dal 1943 fu contemplata tra le malattie professionali indennizzabili con la L. 455/1943, e per effetto dell'art. 4 L. 780/1978, che ha sostituito l'art. 145 del DPR 1124/65, nella determinazione del grado invalidante ai fini INAIL si deve tener conto delle complicazioni cardiocircolatorie.

L'asbestosi polmonare è la fibrosi maligna del polmone che è provocata dalla inalazione prolungata della fibre di amianto, con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Il progressivo aggravamento che, nelle forme più gravi si determina anche in assenza di ulteriori esposizione alle fibre di asbesto, porta all'insufficienza respiratoria di tipo prevalentemente restrittivo con complicanze cardiocircolatorie. I livelli di esposizione debbono essere comunque elevati e si legano a mansioni tipiche: è infatti una fibrosi interstiziale conseguente all'accumulo di fibre di asbesto nel polmone e alla conseguente reazione fibroblastica.

Questa patologia lede la funzionalità della respirazione e anche quella cardiaca, ed è irreversibile, anche nel caso in cui si l'esposizione venga a cessare. Tale capacità di progressione è dovuta alla persistente azione infiammatoria che le fibre di amianto presentano nel polmone e nelle reazioni immunitarie. Si induce la formazione di un tessuto fibroso nell'interstizio polmonare, zona deputata agli scambi gassosi, con conseguente riduzione della capacità di diffusione dell'ossigeno dall'aria respirata al sangue. La malattia esordisce in genere dopo 10-15 anni dalla prima esposizione, in modo subdolo, e il primo sintomo è la dispnea da sforzo, che aumenta con l'aggravarsi e l'estendersi della fibrosi parenchimale. La tosse (secca o produttiva) è altrettanto frequente ed è talora accompagnata da broncospasmo: se sono presenti placche pleuriche può insorgere dolore toracico. Successivamente compaiono segni di insufficienza respiratoria più marcati, come la cianosi e l'ipercarismo digitale.

Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale: la sua incidenza è drasticamente diminuita a seguito dell'emanazione della legge che proibisce l'utilizzo dell'amianto (legge 257 del 1992), anche se l'INAIL, ancora nel 2008 e negli anni successivi, ha ricevuto una media di 800 segnalazioni ogni anno di nuovi casi di asbestosi, che ai 5 anni sono risultate per circa il 90% con esito infausto.

² International Agency for Research on Cancer (IARC, agenzia dell'OMS, nella sua ultima monografia in materia di amianto - *World Health Organization IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans* - Vol. 100C "arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C - A review of human carcinogens" ASBESTOS - Lyon, France - 2012): "There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum".

³ Driscoll T, Nelson DI, Steenland K, Leigh J, Concha-Barrientos M, Fingerhut M et al. *The global burden of non-malignant respiratory disease due to occupational airborne exposures*. Am J Ind Med. 2005;48(6):432-45.

invalidanti, anche se non immediatamente letali e le ripercussioni sui famigliari delle vittime.

In Italia sono stati censiti solo i casi di mesotelioma e non tutti rilevati e il dato riportato nel V Rapporto Mesoteliomi (21.463 casi di mesotelioma, di cui 1.524 per il 2011) è certamente sottostimato, oltre che evidentemente circoscritto a tale unica patologia, che è quella c.d. *sentinella*, la più rara anche se quella più direttamente riconducibile all'esposizione ad amianto.

Nel rapporto "*I numeri del cancro 2016*", pubblicato dall'AIOM / AIRTUM, si fa riferimento a 1.900 nuovi casi di mesotelioma diagnosticati in Italia, purtroppo con un indice di sopravvivenza che a 5 anni non supera il 7%.

Sulla base delle rilevazioni epidemiologiche dell'Osservatorio Nazionale Amianto, e tenendo conto della letteratura scientifica, il numero dei casi di decessi per cancro polmonare da amianto è almeno il doppio dei casi di mesotelioma e quindi, se il mesotelioma ha purtroppo provocato, nel 2016, la morte di 1.800 persone, debbono essere aggiunti altri 3.600 decessi per cancro polmonare da amianto e, aggiungendo i 600 decessi per asbestosi, questo vero e proprio bollettino di guerra ci porta a superare i 6.000 decessi, senza tener conto di tutte le altre patologie asbesto correlate e quindi, tenendo conto che fino al 2025 ci sarà un incessante aumento del numero di casi, possiamo stimare che ci saranno non meno di 54.000 casi di decessi, che portano la stima, seppur in modo assolutamente prudenziale, a circa 100.000 decessi, tenendo presente il range di 85 anni indicato dal Prof. Boeri, presidente dell'INPS, per la definitiva risoluzione del problema amianto attraverso la bonifica.

Ciò si spiega con il fatto che l'Italia è stato uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di materiali di amianto (per un totale di 3.748.550 tonnellate nel periodo dal 1945 fino al 1992), il secondo in Europa, dopo l'Unione Sovietica.

La L. 257 del 1992 ("*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*") ha imposto il divieto di "*estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto*" (art. 1.co. 2), a partire dal 365° giorno dall'entrata in vigore della legge⁴, con la possibilità di continuarne l'utilizzo fino ad esaurimento scorte alla data del 28.04.1994 e deroghe "*per una quantità massima di 800 kg e non oltre il 31.10.2000*" (art. 1 co. 2).

Secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto è necessario dare concreta attuazione ai precetti costituzionali di tutela della salute e dell'ambiente salubre (art t. 2, 9, 32, 35, 36 e 41, comma 2, Cost.), bonificare i luoghi di vita e di lavoro dalla presenza di amianto, quindi evitare le future

⁴ In Italia, dunque, a partire dal 28.04.1993, l'amianto e i materiali che contengono amianto non possono essere più fabbricati e posti in opera. Non c'è però un divieto di utilizzo di ciò che è stato prodotto fino a quella data (in tutto con l'utilizzo di quasi 4.000.000 di tonnellate di amianto, con il picco di 164.788 tonnellate nel 1976, e di più di 100.000 tonnellate nel 1987. Poiché, nei circa 3.000 prodotti e applicazioni del minerale, l'amianto incide dal 5 al 15%, in media, è di tutta evidenza che sono state poste in opera circa 45.000.000 di tonnellate di materiali contenenti amianto, di cui almeno 40.000.000 sono ancora disseminati in circa 1.000.000 di micrositi, in più di 50.000 siti e in alcune decine di siti di interesse nazionale.

esposizione e dunque porre termine alla epidemia di patologie asbesto-correlate.

Nel corso della “*The Helsinki declaration on management elimination of asbestos - related diseases*” -10/13.02.2014, pubblicato su ESPOO, Finland, gli scienziati indipendenti, riuniti nella conferenza internazionale sul monitoraggio e sorveglianza delle patologie asbesto correlate hanno dichiarato “*la prevenzione primaria è l’unica via effettiva per eliminare le patologie asbesto - correlate*”; nella versione in inglese “*primary prevention is the only effective way to eliminate ARDS*”.

La incapacità di mettere in campo un efficace sistema di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, in relazione al rischio amianto, ha quale logica conseguenza il protrarsi della epidemia di patologie asbesto correlate per un periodo non inferiore ai prossimi 130 anni, tenendo conto dei tempi di latenza e delle stime molto ottimistiche secondo le quali “*al ritmo attuale delle azioni di bonifica, noi riusciremo a liberarci del problema amianto di qui a 85 anni*” (Prof. Tito Boeri⁵), con violazione di tutte le norme comunitarie.

Soltanto la bonifica e le messa in sicurezza possono costituire lo strumento per l’effettiva tutela del diritto alla salute e all’ambiente salubre (artt. 32, 2 e 9 della Costituzione). Nell’attuale situazione di caos e incertezza normativa, in attesa di un testo unico, solo provvedimenti che incidano sulla leva fiscale possono essere efficaci: diminuire i livelli espositivi e quindi di rischio e quindi il numero e la gravità dei casi di patologie asbesto correlate.

Il presente intervento normativo colma la lacuna dell’ordinamento in materia di concreta attuazione della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha sostituito la Direttiva 1983/477/CEE del Consiglio, al fine di proteggere i lavoratori e cittadini contro i rischi connessi con l’esposizione ad amianto nello svolgimento dell’attività lavorativa, in coerenza con l’art. 9 della già citata Direttiva, e sul presupposto che l’art. 1 comma 2 della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio lascia comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti meno pericolosi.

L’utilizzo della “leva fiscale,” mediante il riconoscimento ai soggetti che producono reddito d’impresa”, di un apposito credito d’imposta e di detrazioni ad hoc per i “privati”, intende stimolare gli interventi di “bonifica” e smaltimento del materiale cancerogeno. Il credito di imposta risulta idoneo alla finalità di fruire del beneficio nel più breve tempo possibile in quanto può essere utilizzato anche dalle imprese in perdita o che non devono dichiarare, nei periodi di imposta in cui hanno sostenuto le “spese agevolate”, un reddito imponibile. L’utilizzo può essere effettuato

⁵ Prof. Tito Boeri, quale Presidente dell’INPS, nel corso dell’assemblea nazionale sull’amianto tenutasi in Senato in data 30.11.2015, ha stimato in 85 anni il tempo necessario per la bonifica dei materiali di amianto. In realtà, mantenendo il ritmo attuale, si impiegherebbe almeno il triplo del periodo stimato.

esclusivamente in compensazione con i debiti fiscali/contributivi dell'impresa secondo la disciplina prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di scongiurare il rischio di comportamenti fraudolenti è stato previsto l'obbligo di effettuare le compensazioni tra il credito d'imposta e le somme eventualmente dovute mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate. In tal caso sarà possibile esercitare un controllo formale preventivo circa la spettanza del credito d'imposta.

Il diritto a fruire del beneficio spetta ai titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalle dimensioni del soggetto interessato, dal sistema contabile adottato e dalla forma giuridica. Sono dunque interessati alla disciplina anche gli enti non commerciali che svolgono, sia pure in via sussidiaria, attività di tipo commerciale.

Il credito d'imposta sorge nel periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese, che danno origine al beneficio, sono state effettivamente sostenute. Gli oneri si considerano sostenuti in base al principio di cassa, cioè all'atto del pagamento e non in base al principio di competenza applicato ai fini della determinazione del reddito d'impresa. E' stato scelto di fare riferimento al momento di effettivo pagamento sia per esigenze di semplificazione, ma anche con l'intento di ostacolare possibili comportamenti fraudolenti. Non sarà sufficiente, quindi, effettuare gli interventi in grado di attribuire alle impresa il diritto all'agevolazione. Tale interventi non assumeranno rilevanza fin quando il committente non avrà effettuato il pagamento dell'impresa che ha eseguito il lavoro. La previsione intende anche stimolare l'effettuazione dei pagamenti entro un lasso temporale sufficientemente breve rispetto al termine dell'intervento di bonifica.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non può superare complessivamente per ogni anno l'importo di un milione di euro. Conseguentemente le spese sostenute nell'anno in misura superiore a due milioni di euro non fanno maturare alcun beneficio. In considerazione degli ingenti quantitativi di amianto utilizzati fino ad oggi e presenti nelle strutture produttive, dei tempi necessari per l'avvio di un efficace processo di smaltimento del materiale cancerogeno e dei relativi costi, si è ritenuto di non dover circoscrivere la maturazione del credito d'imposta alle spese sostenute in un arco temporale limitato. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2018 le cui spese sono state sostenute a partire dalla medesima data. Per le medesime ragioni non è stata prevista l'applicazione di un meccanismo in base al quale l'agevolazione sarebbe riconosciuta solo fino ad esaurimento delle risorse stanziato. Inoltre, il credito d'imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato in compensazione, in considerazione delle specifiche finalità, anche oltre il limite annuale di 250.000 euro. Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e non è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 31 del Dl 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. L'applicazione dei predetti limiti avrebbe di fatto vanificato il beneficio contrastando eccessivamente il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge. A tal fine, per l'esercizio dell'attività di controllo preventiva, è stata considerata sufficiente la previsione che le compensazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente i servizi telematici posti a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di rendere il più efficace possibile la presente disciplina è stata espressamente prevista la possibilità di cessione del decreto d'imposta ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile.

Al riguardo, l'articolo 1260 del codice civile stabilisce che "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge." Si precisa, inoltre, che nella cessione del credito effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente). Peraltro, la cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle entrate (debitore ceduto). A tal fine, si ricorda che il requisito della data certa va interpretato alla luce delle disposizioni del codice civile ed in particolare dell'art. 2704 del codice civile. Pertanto, non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'antioriorità del documento.

Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). Occorre, inoltre, che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza. Le modalità di cessione del credito saranno specificamente disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 6.

La presente proposta di legge intende incentivare la bonifica dell'amianto anche per ciò che riguarda gli immobili non impiegati nell'attività produttive di impresa. Ciò al fine di rendere più agevole lo smaltimento delle sostanze cancerogene a beneficio di tutti i cittadini bonificando anche gli immobili abitativi che non costituiscono luoghi di lavoro, ma non per questo meno pericolosi per la salute pubblica. Si tratta, ad esempio delle abitazioni, cantine, tetterie, uffici, etc detenuti a titolo privato.

Si prevede il rafforzamento della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 50 al 75 per cento. Inoltre il contribuente potrà scegliere come utilizzare con maggiore efficacia il beneficio suddividendo la spesa detraibile in un numero variabile di rate da 5 a 10. Potrà quindi recuperare più celermente gli oneri sostenuti. Per le spese su parti comuni la detrazione viene ulteriormente elevata all'80 per cento. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione, sia pure limitatamente al quinquennio 2018 – 2022, è elevato da 96.000 a 120.000 euro.

Al fine di non vanificare gli effetti della presente disposizione, per i contribuenti in possesso di un reddito di un ammontare tale che non consente il recupero integrale del presente beneficio, è stata prevista la possibilità di cessione del corrispondente credito. Le modalità saranno disciplinate con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La presente proposta di legge ha inteso semplificare il processo di bonifica dell'amianto incentivando le liberalità in denaro e riconoscendo una corrispondente detrazione fiscale pari al 19 per cento delle somme versate. Le predette somme dovranno confluire in un apposito fondo utilizzabile dalle aziende ospedaliere beneficiarie delle donazioni al solo fine di rendere possibili gli interventi necessari per la bonifica dell'amianto. La medesima detrazione viene riconosciuta per le donazioni aventi le medesime finalità effettuate in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Per finalità di controllo il beneficio della detrazione spettante al donante viene riconosciuto nei soli casi in cui le donazioni siano effettuate con mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.

Oggi il costo sociale del tumore per l'unità di riferimento (paziente care-giver) è di 41 mila euro ogni anno; se ad esso dovesse aggiungersi il costo di un farmaco di nuova generazione si arriverebbe ad oltre 100 mila euro l'anno, con un costo insostenibile per il SSN, a rischio di collasso, che quindi per tale motivo tenendo conto dei tempi di latenza, l'entrata a regime della presente legge e quindi della totale bonifica dei territori determinerebbe i suoi effetti a partire dai prossimi 10 anni con un netto trend in diminuzione, che asseconderebbe il naturale decremento

del numero dei casi legato alle decrescenti esposizioni che si sono verificate a partire dalla metà degli anni '90, quando è entrato in vigore il divieto di utilizzo dell'amianto come materia prima. Per tali motivi, dunque, si verrà a creare a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge un equilibrio tra minori entrate e minori spese, per la limitazione degli esborsi del SSN e di quello previdenziale, e quindi la copertura deve essere assicurata solo per i primi 10 anni. Le minori entrate sono calcolate in € 500.000.000 tenendo conto che le attività di ammodernamento porteranno comunque maggiori introiti per l'erario pubblico in quanto presupporranno l'acquisto di beni e servizi anche dell'indotto e quindi maggiori oneri per effetto di tutta la tassazione, diretta e indiretta.

ARTICOLO 1

(Attuazione dell'obbligo di protezione dei lavoratori dal rischio amianto)

Con il presente intervento normativo si rende attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori dal rischio amianto, e quindi di insorgenza delle patologie asbesto correlate, di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio con la bonifica dei siti con presenza di amianto, attraverso la rimozione dei materiali che lo contengono.

Le presenti disposizioni poste a protezione della salute dei lavoratori dal rischio amianto con la concreta attuazione della bonifica, ed il riconoscimento di un apposito credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non costituiscono aiuto di Stato. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tra le varie finalità del presente intervento normativo vi è quella di arrestare l'epidemia di patologie asbesto correlate che sono in crescente aumento e quindi di evitare l'aumento ovvero realizzare una diminuzione di spese sanitarie e previdenziali anche per salvaguardare la sostenibilità di bilancio sia del servizio sanitario che di quello pensionistico-previdenziale.

ARTICOLO 2

(Riconoscimento del credito d'imposta)

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d'imposta successivo a quello di effettivo sostenimento degli oneri. Le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui si verifica l'effettivo pagamento. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sostenute a partire dalla medesima data e a condizione che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo complessivo annuale di un milione di euro. In caso di necessità e urgenza e per far fronte a calamità naturali e altri eventi eccezionali, che dovranno essere indicati in un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero dell'Economia e Finanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si potrà derogare a tale limite.

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e non è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio **2010**, n. 122, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento delle spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile. Il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. La cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle entrate. Non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'antiorità del documento. Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ossia in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario. Nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate deve essere indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di verificare il corretto uso. In particolare, deve essere specificato il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza.

ARTICOLO 3

(Indebita fruizione e recupero del credito d'imposta)

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su unità immobiliari residenziali e non residenziali, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 120.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita da cinque a dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione

La scelta del numero delle rate è irrevocabile e deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si considera in detrazione la prima rata.

Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura dell'80 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 120.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ARTICOLO 5

(Detrazioni per oneri)

All'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

- a) alla lettera i - octies), dopo le parole “all’edilizia scolastica e universitaria” sono aggiunte le seguenti parole “, alla bonifica dell’amianto”;
- b) dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente lettera:

“i - decies) le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere, anche non universitarie, finalizzate alla bonifica dell'amianto. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

ARTICOLO 6

(Disposizioni di attuazione)

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, oltre agli interventi e alle spese effettivamente agevolabili, le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa, a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cessione, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

ARTICOLO 7

(Disposizioni per la copertura finanziaria)

1. Si prevede che, per effetto della presente normativa, ci saranno minori introiti per circa 500 milioni di euro ogni anno per il riconoscimento del credito di imposta ai produttori di reddito d'impresa e per l'attribuzione delle maggiori detrazioni ai privati, per i prossimi 10 anni;
2. Per la copertura degli oneri finanziari, si deve tener conto che l'applicazione delle misure dettate dalle norme della presente legge, evitando le future esposizioni a polveri e fibre di amianto, porterà a debellare l'epidemia di patologie asbesto correlate, con un risparmio che compenserà completamente l'esborso per le bonifiche a partire dal decimo anno di dall'entrata in vigore della presente normativa, e che produrrà minori spese per il bilancio della sanità, della previdenza e dell'assistenza sociale a partire dai prossimi 20 anni;
3. La copertura finanziaria dei primi 10 anni, prima che inizino a entrare a regime i risparmi per minore spesa sanitaria, previdenziale ed assistenziale, che gravano comunque sul bilancio pubblico in una condizione di continua epidemia, è conseguita per ogni anno con un prelievo di € € 100.000.000 dall'attivo di bilancio INAIL; quanto a € 10.000.000 dalla razionalizzazione delle spese della Camera e dal Senato e da un contributo a carico dei suoi componenti e da coloro che

sono titolari di un vitalizio e con un contributo a carico dei gruppi delle assemblee regionali; € 390.000.000 dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e da eventuali lasciti e conferimenti di privati e di enti ed eventuali contributi degli stessi produttori di reddito d'impresa.